

**DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 514 DEL 16/5/2012: "Determinazione del Calendario scolastico per l'anno 2012/2013 per la Regione Umbria".**

---

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Visto** il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Vice Presidente Carla Casciari;

**Preso atto:**

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** il Regolamento interno di questa Giunta;

**Visto** l'art. 138, comma 1, lett d), del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione annuale del calendario scolastico;

**Vista** la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, con la quale viene recepito il su richiamato D.Lgs. 112/98;

**Visto** l'art. 74 del D. L.gs 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado", che:

- al comma 2 prevede che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra il 1 settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione;
- al comma 3 dispone lo svolgimento di non meno di 200 giorni di lezione;
- al comma 7 bis prevede che la Regione possa fissare un numero di giorni maggiore a 200 e che le scuole, nell'ambito della loro autonomia, possono destinare ad attività formative diverse dalle lezioni ordinarie, ai sensi dell'art. 5, comma 2, DPR 275/99;

**Visto** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare il comma 2 dell'articolo 5, che prescrive alle Istituzioni scolastiche gli adattamenti al calendario scolastico "in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni";

**Preso atto** che, ai sensi dell'art 74, comma 5 del DPR 297/94, è riservata alla competenza statale la determinazione del calendario delle festività nazionali, nonché del calendario degli Esami di Stato;

**Atteso** che il calendario scolastico si configura come uno degli strumenti di programmazione territoriale, in considerazione delle ripercussioni che le scansioni temporali stabilite hanno sulla organizzazione della vita familiare degli alunni nonché dei servizi connessi alle attività didattiche;

**Riconosciuto** il valore dell'autonomia scolastica che, in raccordo con gli enti territoriali erogatori dei servizi connessi alle attività didattiche, può meglio rispondere sia alle finalità educative e formative sia alle esigenze di flessibilità dell'offerta formativa, anche attraverso opportuni adattamenti del calendario scolastico regionale;

**Ritenuto** necessario determinare il calendario scolastico per l'anno 2012/2013 in modo da

permettere alle istituzioni scolastiche la programmazione e l'organizzazione delle proprie attività, nell'ambito della normativa nazionale e delle indicazioni stabilite con la presente deliberazione;

**Ritenuto** di quantificare utilmente per l'anno scolastico 2012/2013 i giorni di lezione in modo da prevedere un adeguato margine rispetto al minimo di 200 giorni obbligatori per consentire alle Istituzioni scolastiche di definire gli adattamenti più opportuni alle esigenze del piano dell'offerta formativa e affrontare eventuali imprevedibili necessità di sospensione delle lezioni e di lasciare alcuni giorni dell'arco temporale determinato dal presente atto in attuazione del comma 2, art. 5, D.P.R. n. 275/1999, per l'arricchimento dell'offerta formativa;

**Ritenuto** opportuno stabilire, in modo uniforme e vincolante, la data di inizio e il termine delle lezioni, rispettivamente nel giorno di **mercoledì 12 settembre 2012** e di **sabato 8 giugno 2013** nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;

**Ritenuto** altresì opportuno stabilire, in modo uniforme e vincolante, la data di inizio e il termine delle lezioni, rispettivamente nel giorno di **mercoledì 12 settembre 2012** e di **sabato 29 giugno 2013** per la scuola dell'infanzia;

**Consultata** la "Conferenza di Servizio Permanente per l'attuazione del D.L.vo 112/98 in materia di istruzione e formazione professionale", istituita con D.G.R. 31 luglio 2002, n. 1085;

**A voti** unanimi espressi nei modi di legge,

### DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2012-2013 come sotto indicato e sintetizzato nell'allegato prospetto che è parte integrante della presente deliberazione:
  - a) **mercoledì 12 settembre 2012** data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado;
  - b) **sabato 8 giugno 2013** data di fine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
  - c) **sabato 29 giugno 2013** data di fine dell'attività didattica nelle scuole dell'infanzia;
- 3) di stabilire la sospensione delle lezioni per tutti gli ordini di scuola:
  - a) per le **festività riconosciute dalla normativa Statale** vigente, quali:
    - tutte le domeniche;
    - 1° novembre, festa di Tutti i Santi;
    - 8 dicembre, Immacolata Concezione;
    - 25 dicembre, Santo Natale;
    - 26 dicembre, Santo Stefano;
    - 1° gennaio, Capodanno;
    - 6 gennaio, Epifania;
    - 1 aprile, lunedì di Pasqua;
    - 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
    - 1° maggio, Festa del lavoro;
    - 2 giugno, festa Nazionale della Repubblica;
    - festa del Santo Patrono;
  - b) per le **festività riconosciute dalla Regione** con il presente atto, quali:
    - venerdì 2 novembre 2012, festa dei Morti;
    - sabato 3 novembre 2012, ponte dei Santi;

- da lunedì 24 dicembre 2012 a sabato 5 gennaio 2013, compresi, per le vacanze natalizie;
  - da lunedì 25 marzo a martedì 2 aprile 2013, compresi, per le vacanze pasquali;
- 4) di stabilire che le date di inizio e termine delle lezioni e i giorni di interruzione sopra definiti sono uniformi e vincolanti per tutte le scuole dell'Umbria, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalla Regione a norma dell'art. 138, comma 1, lett. d) del D.L.vo n. 112 del 31 marzo 1998 e perciò non sono modificabili nè riducibili i periodi di sospensione dell'attività scolastica stabiliti ai precedenti punti 2) e 3);
  - 5) di stabilire che dalla data di inizio e termine delle lezioni sopra riportate e tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione obbligatoria delle attività didattiche stabilite a livello nazionale, per la scuola primaria e secondaria intercorrono **206 giorni** di lezione (che si riducono a 205 se la festa del Santo Patrono cade in un giorno lavorativo) utili per lo svolgimento delle attività medesime;
  - 6) di stabilire che all'interno dell'arco temporale determinato con il presente calendario le Istituzioni scolastiche, fermo restando l'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni, hanno la facoltà di adattare il calendario scolastico alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione del comma 2, art 5, D.P.R. n. 275/1999. I giorni eccedenti "almeno i 200 giorni di lezione" fanno parte integrante del percorso didattico e devono, quindi, essere destinati all'arricchimento dell'offerta formativa, per cui non sono utilizzabili per vacanze o sospensione della didattica;
  - 7) di fare obbligo alle istituzioni scolastiche di comunicare attraverso le forme che riterranno più opportune, i propri calendari agli studenti, alle famiglie, alla Direzione Scolastica Generale per l'Umbria, ai Comuni di riferimento ed alle Province e, per conoscenza, alla Regione dell'Umbria – Servizio Istruzione, anche via e-mail: [offertaformativa@regione.umbria.it](mailto:offertaformativa@regione.umbria.it);
  - 8) di dare incarico al Servizio Istruzione, Università e Ricerca di comunicare tempestivamente il calendario deliberato con il presente atto, alla Direzione Scolastica Generale per l'Umbria per consentire alla medesima l'esercizio delle proprie competenze e la trasmissione dell'atto alle Istituzioni scolastiche umbre;
  - 9) di pubblicare, integralmente, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;
  - 10) di diffondere, ad approvazione avvenuta e con l'indicazione degli estremi del Bollettino Ufficiale nel quale verrà pubblicata la presente deliberazione, il "Calendario scolastico dell'Umbria per l'anno 2012-2013", sul sito ufficiale della Regione dell'Umbria e sul sito [www.istruzione.regione.umbria.it](http://www.istruzione.regione.umbria.it).

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

**IL PRESIDENTE**

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO****Oggetto: Determinazione del Calendario scolastico per l'anno 2012/2013 per la Regione Umbria.**

L'esercizio della funzione di determinare il calendario scolastico da parte delle Regioni, discende dall'articolo 138 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recepito con la Legge regionale 2 marzo 1999, n.3.

I riferimenti normativi per l'emanazione del Calendario scolastico sono l'articolo 74 del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297, recante il Testo Unico delle leggi sull'istruzione, così come modificato dalla legislazione successiva e l'art. 5 del D.P.R. 275/99.

Nello specifico il comma 3 e il comma 7 bis, così come integrato nel D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, dell'art. 74 del D.L.vo 297/94, riconosce che la specifica competenza delle Regioni nel determinare l'articolazione del calendario scolastico, è quella di stabilire il numero dei giorni destinati all'effettivo svolgimento delle lezioni (non inferiore a 200) ed un congruo numero di giorni finalizzato all'arricchimento dell'offerta formativa mentre l'art. 5 del D.P.R. 275/99 riconosce alle Istituzioni scolastiche la possibilità di adattamenti del Calendario, nell'ambito degli indirizzi programmatori dei singoli Istituti fatto salvo il numero complessivo dei giorni di lezione e di attività per arricchimento dell'offerta formativa, stabiliti dalla Regione medesima.

L'art. 74, comma 5 del DPR riserva invece alla competenza statale la determinazione del calendario delle festività nazionali, nonché degli Esami di Stato.

La "Conferenza di Servizio Permanente per l'attuazione del D.L.vo 112/98 in materia di istruzione e formazione professionale" istituita con D.G.R. del 31 luglio 2002 n.1085 è stata riunita il giorno 8 maggio 2012 scorso per valutare la proposta di calendario predisposta dal Servizio Istruzione della Regione.

La Conferenza ha espresso un parere di condivisione dell'impostazione generale della proposta di calendario scolastico.

Pertanto, al fine di consentire alla Regione la determinazione di un calendario dell'attività scolastica attento alle competenze proprie quali quelle inerenti all'organizzazione scolastica ed al governo del territorio, nonché a quelle delle istituzioni scolastiche, con attenzione anche alle proposte scaturite dalla Conferenza di Servizio, si ritiene di proporre la seguente articolazione:

- 1) la data d'inizio dell' anno scolastico: **mercoledì 12 settembre 2012** per le scuole di ogni ordine e grado;
- 2) la data conclusiva dell'anno scolastico: **sabato 8 giugno 2013** per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e **sabato 29 giugno 2013** per la sola scuola dell'infanzia;
- 3) sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado, per il **venerdì 2 e sabato 3 novembre**, per le vacanze natalizie e per le vacanze pasquali;
- 4) festività nazionali e religiose come dalle disposizioni statali vigenti.
- 5) il numero dei giorni di lezione ed attività scolastica di cui ai commi 3 e 7 bis del D.Lvo 297/94, sono complessivamente **206** (205 se la Festa del Santo Patrono cade in giorno di lezione);
- 6) in attuazione del comma 2, art. 5, del D.P.R. n. 275/1999, le Istituzioni scolastiche, fermo restando l'obbligo di destinare allo svolgimento delle lezioni almeno 200 giorni, hanno la facoltà di adattare il calendario alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa. I giorni eccedenti "almeno i 200 giorni di lezione" fanno parte integrante del percorso didattico e devono, quindi, essere destinati all'arricchimento dell'offerta formativa;

La formulazione del precedente punto 5, che individua un numero complessivo di giorni obbligatori per l'attuazione dei commi 3 e 7 bis come più sopra esplicitata, dell'art. 74 del D.Lvo 297/94 lasciandone la conseguente organizzazione alle istituzioni scolastiche, si ritiene consenta il rispetto delle specifiche competenze regionali. I giorni residui, oltre a quelli indicati come obbligo, sono rimessi alla discrezionalità delle Istituzioni scolastiche così come indicato al precedente punto 6). L'utilizzo di tali giorni è da richiamare, ad ogni modo, nella deliberazione di approvazione dei calendari d'Istituto.

Al fine di un utile monitoraggio delle realtà territoriali, si ritiene opportuno che le scuole inviino per conoscenza alla Regione i propri calendari, che di norma sono trasmessi alle famiglie, alla Direzione Scolastica Generale per l'Umbria, per l'esercizio delle competenze ad essa assegnate, ai Comuni di riferimento ed alle Province.

Si ritiene, inoltre, che oltre alla pubblicazione integrale dell'atto deliberativo sul B.U.R., si possa autorizzare la diffusione del solo calendario sul sito ufficiale della Regione e sul sito: [www.istruzione.regione.umbria.it](http://www.istruzione.regione.umbria.it), ad approvazione avvenuta e con l'indicazione degli estremi del Bollettino Ufficiale sul quale è pubblicata la deliberazione.

Perugia, lì 13/04/2012

L'istruttore  
Vilma Felici

---

### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì

Il responsabile del procedimento  
Daniela Angeloni

---

### **PARERE DI LEGITTIMITÀ**

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto e si dichiara che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Perugia lì

Il dirigente di Servizio  
- Daniela Angeloni